

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1394)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, nella seduta del 21 novembre 1973 (V. Stampato n. 1914)

presentato dal Ministro della Sanità

(GASPARI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1973*

**Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503,
sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi ».

Art. 2.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è sostituito dal seguente comma:

« I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra le persone estranee ai consigli stessi; i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale sono designati dall'organo competente a norma dei rispettivi statuti ».

Art. 3.

All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma:

« In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministra-

zione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili *pro capite* ».

Art. 4.

Lo stanziamento annuo di lire 2.310.000.000 autorizzato dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503, quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, è elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.

A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sarà annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è ridotta, a partire dall'anno 1973, da lire 1.000 milioni a lire 250 milioni.

Art. 6.

La tabella A (articolo 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503, viene sostituita dalla seguente:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Art. 2)DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino.	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.	Brescia.	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).	Padova.	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	Perugia.	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma.	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).	Teramo.	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici. (Napoli).	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).	Foggia.	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.	Palermo.	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).	Sassari.	Cagliari, Nuoro, Sassari.

Art. 7.

Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

Art. 8.

All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso articolo 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.